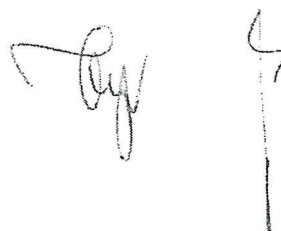


ACCORDO TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA REGIONE CALABRIA PER IL
CONFERIMENTO IN IMPIANTI SITUATI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE
CAMPANIA DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA REGIONE CALABRIA

ARTICOLATO

Handwritten signature and a vertical mark with a hook at the top.

PREMESSA:

- a. l'O.C.D.P.C. n. 57/2013 ha designato la regione Calabria Assessorato alle Politiche dell'Ambiente quale amministrazione competente per il coordinamento delle attività necessarie per il completamento degli interventi da eseguire per il superamento del contesto di criticità emergenziale, individuando il Dipartimento Politiche dell'Ambiente e, per esso, il Direttore Generale, quale Responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Calabria nel coordinamento degli interventi medesimi;
- b. allo stato, per sanare l'attuale situazione di emergenza, con gravi ripercussioni igienico-sanitarie ed ambientali che ne conseguono e, nelle more di ristabilire una condizione di equilibrio per il sistema dei rifiuti regionale, l'Amministrazione regionale della Calabria si trova costretta a dover optare temporaneamente per il conferimento di parte dei rifiuti indifferenziati fuori regione;
- c. la regione Calabria con nota n. 348/Ass. del 07.04.2014 ad oggetto "Situazione di criticità del sistema dei rifiuti nel territorio della Regione Calabria", ha chiesto l'intesa regionale, ai sensi dell'art. 182, comma 3, del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per il conferimento di circa 300-500 t./giorno di RU identificati con il codice CER 20.03.01 (Rifiuti Urbani non differenziati) presso gli impianti STIR della regione Campania;
- d. la richiesta di cui al punto c) scaturisce dal fatto che gli impianti presenti sul territorio regionale non riescono a trattare tutto il quantitativo prodotto quotidianamente, infatti rispetto alla produzione giornaliera di 2400 ton. di rifiuti urbani indifferenziati, gli impianti di TMB regionali riescono a trattare circa 1600 ton. giornaliere, con ripercussioni gravissime sul ciclo di smaltimento dei rifiuti;
- e. la regione Calabria ha indetto una gara europea per lo smaltimento dei rifiuti urbani in eccesso per circa 800 t./die, ma all'esito della stessa l'unica ATI concorrente non ha presentato i requisiti previsti nel bando, e pertanto, la gara è stata annullata;
- f. la stessa Regione ha avviato la procedura per indire nuovamente una gara europea per garantire il regolare smaltimento di circa 800 ton./die, ma i tempi necessari per l'espletamento delle procedure richiedono circa 3 mesi;
- g. nelle more del completamento della gara per lo smaltimento dei rifiuti, la Regione Calabria ha chiesto a tutte le Regioni italiane un contributo di solidarietà per lo smaltimento dei rifiuti urbani in eccesso presso impianti dislocati fuori dal proprio territorio, ma al momento nessuna Regione di fatto ha concesso la possibilità di smaltire i quantitativi di RSU;
- h. che gli impianti STIR regionali, ed in particolare quelli di Avellino, Casalduni e Battipaglia al momento sono sotto alimentati, con ripercussioni sull'occupazione oltre che sui costi di gestione con l'innalzamento della tariffa di conferimento;
- i. gli amministratori delle tre Società provinciali IrpiniAmbiente Avellino, Samte Benevento ed Ecoambiente Salerno, per le vie brevi hanno dato la disponibilità a poter trattare i rifiuti provenienti dalla Calabria nei rispettivi impianti STIR, con l'implementazione dei contratti relativi all'evacuazione delle relative due frazioni prodotte dagli stessi impianti (FUTS e FST).

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. concernente "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'art. 177, commi 1 e 2 "Campo di applicazione e finalità" che prevede:

"1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse";

VISTO che il medesimo Decreto Legislativo n.152/2006 prevede - all'art.182 "Smaltimento dei rifiuti", comma 3 prevede che *"È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli*



aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano";

VISTA L.R. 5/2014 *"Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania"*, pubblicata nel B.U.R.C. n. 7 del 27/01/2014; che ha proceduto, attraverso la modifica della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 al riordino della governance del servizio rifiuti in conformità con i principi definiti dalla disciplina dell'Unione europea e con le intervenute modifiche del quadro normativo nazionale in materia di svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e alla definizione di disposizioni transitorie e finali volte ad assicurare l'ordinato avvio del processo di transizione al nuovo modello organizzativo e gestionale;

VISTA la Legge della Regione Campania n. 4 del 28 marzo 2007 *"Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"* e s.m.i., modificata con la Legge Regionale 5/2014, in particolare l'art. 7. comma 1, lett. r) per il quale rientrano nelle competenze della Regione Campania *"la stipulazione di appositi accordi di programma o di convenzioni con altre regioni al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento in altre regioni di rifiuti urbani prodotti in Campania e viceversa, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/06, articolo 182. In tale ultima ipotesi la stipulazione degli accordi di programma o convenzioni è preceduta da concertazione con le province e i comuni interessati, residuando, in caso di disaccordo, alla regione il potere di adottare le determinazioni finali"*;

VISTA la nota prot. N. n. 348/Ass. del 07.04.2014 dell'Assessore alle Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria (indirizzata all'Assessore "Ecologia - Tutela dell'ambiente e disinquinamento - Programmazione e gestione dei rifiuti - Ciclo Integrato delle Acque" della Regione Campania) avente ad oggetto *"Situazione di criticità del sistema dei rifiuti nel territorio della Regione Calabria"*, che ha chiesto l'intesa regionale, ai sensi dell'art. 182, comma 3, del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per il conferimento di circa 300-500 t./giorno di RU identificati con il codice CER 20.03.01 (Rifiuti Urbani non differenziati) presso gli impianti STIR della regione Campania;

VISTO che, in relazione alla suddetta richiesta della Regione Calabria, i competenti Uffici della Regione Campania hanno provveduto a chiedere per le vie brevi agli amministratori delle tre Società provinciali IrpiniAmbiente Avellino, Samte Benevento ed EcoAmbiente Salerno, la disponibilità a poter trattare i rifiuti provenienti dalla Calabria nei rispettivi impianti STIR, con l'implementazione dei contratti relativi all'evacuazione delle relative due frazioni prodotte dagli stessi impianti (FUTS e FST) ed è stato valutato che possono essere accolti i RU identificati con il codice CER 20.03.01, per il periodo strettamente necessario al superamento della fase emergenziale e, comunque per un massimo di sei mesi (nel rispetto delle disposizioni del citato articolo 182 comma 3 del d.lgs 152/2006), in ragione di un quantitativo medio giornaliero pari a 300/500 t/g, che potranno essere destinati agli impianti di seguito indicati:

Impianto	Azienda	Comune (Provincia)	Codici	Circa ton/giorno
Casalduni	Samte	Benevento (BN)	200301	100
Pianodardine	Irpinia Ambiente	Avellino (AV)	200301	100
Battipaglia	Ecoambiente	Salerno (SA)	200301	100

Tali quantitativi sono da considerarsi iniziali, in vista di un successivo incremento in base alla capacità di smaltimento finale delle frazioni prodotte dagli STIR, fermo restando i quantitativi massimi conferibili, nel rispetto dei limiti su stabiliti.

RILEVATO che risulta necessario prevedere soluzioni transitorie per il trattamento e lo smaltimento temporaneo fuori della Regione Calabria dei rifiuti urbani ivi prodotti, al fine di consentire l'adozione delle misure organizzative e gestionali per coprire i fabbisogni nel territorio della medesima Regione;

RITENUTO che i quantitativi sopra indicati che verranno inviati dalla Regione Calabria non incidono sostanzialmente sui flussi di rifiuti che vengono conferiti negli impianti campani individuati, in quanto compatibili con le possibilità di accettazione, nel complesso, degli stessi impianti che debbono garantire l'ordinaria gestione dei rifiuti prodotti in Campania;

PRESO ATTO della disponibilità da parte dei gestori campani ad accogliere rifiuti provenienti dalla Regione Calabria.

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 125 del 29-04-2014;

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Calabria n. 252 del 16-06-2014;

TUTTO CIO' PREMESSO

LA REGIONE CAMPANIA

rappresentata dall'Assessore all'Ambiente ed all'Ecosistema dott. Giovanni Romano
delegato alla stipula del presente accordo.

E

LA REGIONE CALABRIA

rappresentata dall'Assessore alle Politiche dell'Ambiente dott. Francesco Pugliano
delegato alla stipula del presente accordo con dgr della regione Calabria n.252 del 16/06/2014

CONCORDANO

per fronteggiare la situazione di elevata criticità della gestione dei rifiuti nella Regione Calabria, per un periodo fino al 31-12-2014, è consentito il trasferimento di rifiuti dalla Regione Calabria agli impianti della Regione Campania entro i limiti e secondo le modalità di seguito stabilite.

A tal fine, stabiliscono quanto segue.

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

I quantitativi di rifiuti urbani CER 20.03.01 conferibili complessivamente fino ad un massimo di 500 tonnellate giornaliere negli impianti campani, individuati nella seguente tabella e secondo la disponibilità degli stessi impianti, sono così ripartiti:

Impianto	Azienda	Comune (Provincia)	Codici	500 ton/giorno
Casalduni	Samte	Benevento (BN)	200301	200
Pianodardine	Irpinia Ambiente	Avellino (AV)	200301	100
Battipaglia	Ecoambiente	Salerno (SA)	200301	200

Si precisa che durante il primo periodo di avviamento, i conferimenti saranno di circa 100 t/g per impianto.

ART. 2

I quantitativi globali dei suddetti rifiuti saranno costituiti esclusivamente da rifiuti urbani non pericolosi prodotti e derivanti da impianti di trattamento di rifiuti urbani localizzati nel territorio della Regione Calabria. In particolare essi dovranno provenire esclusivamente dai due impianti TMB di Lamezia Terme e Catanzaro (Gestiti dalla Società Daneco Impianti S.p.A) e Rosanno, Crotone, Siderno, Gioia Tauro e Reggio Calabria (Gestiti dalla Società Ecologia Oggi S.p.A) mediante attività di trasferimento da svolgersi in un capannone, per il successivo carico su mezzi con capacità superiore per il trasporto in Campania. Resta intatta la possibilità, per i comuni calabresi posti nella zona nord della regione Calabria, di conferire direttamente negli impianti campani mediante propri autocompattatori, previa certificazione dell'ARPA Calabria della corrispondenza del codice cer 200301.

Sia i siti di trasferimento calabresi che gli impianti campani dovranno essere dotati di portali radioattivi per le rispettive verifiche. Il gestore del sito di trasferimento dovrà curare che durante lo scarico sarà effettuata una selezione per eliminare eventuali ingombranti o rifiuti non compatibili o non conformi.

I rifiuti destinati all'impianto di Battipaglia gestito dalla società Ecoambiente, in particolare, dovranno provenire dai Comuni con una percentuale di raccolta differenziata più alta: sarà cura dell'impianto di trasferimento selezionare i conferitori.

L'eventuale accertamento della non corrispondenza della provenienza dei flussi comporterà l'automatica risoluzione del presente Accordo.

La non corrispondenza dei rifiuti ai CER riportati nell'allegato al presente Accordo comporterà la loro restituzione al produttore con ogni onere a carico del medesimo.

ART. 3

I rifiuti oggetto del presente Accordo dovranno essere trasportati verso gli impianti siti nella Regione Campania, valutando la possibilità del trasporto con vettori ferroviari e/o stradali, a cura e spese della Regione Calabria.

Per quanto riguarda i tempi e le modalità tecniche e gestionali dei conferimenti, e i quantitativi massimi conferibili nei singoli impianti, nel rispetto dei limiti su stabiliti, si rimanda a specifici accordi tra i gestori degli impianti campani di conferimento, sentiti gli uffici tecnici delle due Regioni.

I conferimenti dovranno comunque essere oggetto di apposita programmazione settimanale.

ART. 4

La Regione Calabria garantirà che il trasporto dei rifiuti avvenga esclusivamente a mezzo di imprese di trasporto autorizzate e munite dell'iscrizione, per le categorie corrispondenti, presso le Sezioni Regionali dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti territorialmente competenti.

ART. 5

I gestori degli impianti campani riceventi prima dell'avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti di cui al presente Accordo, dovranno inviare al Presidente della Regione Campania, alle Province campane nel cui territorio hanno sede gli impianti medesimi, ad ARPA Campania, , gli accordi di cui al precedente articolo 3.

ART. 6

Il costo di conferimento verrà direttamente pattuito tra i gestori (Società provinciali) degli impianti di conferimento della regione Campania e la Regione Calabria. Con obbligo da parte dei gestori degli impianti di comunicare alla Regione Campania i costi dei conferimenti convenuti.



ART. 7

Il pagamento relativo al conferimento derivante dal presente Accordo è effettuato nei tempi e nei modi che dovranno essere stabiliti negli specifici accordi con i gestori di cui al precedente art. 3. Il mancato rispetto delle condizioni ivi stabilite comporterà l'interruzione dei conferimenti.

ART. 8

Fermo restando l'obbligo di autocontrollo da parte dei gestori degli impianti di conferimento secondo gli atti autorizzativi in loro possesso, saranno effettuati controlli a campione anche analitici sui rifiuti conferiti negli impianti campani. Tali controlli sono affidati alle Province competenti, ai sensi del D. Lgs. 152/06, le quali si avvarranno di ARPA Campania secondo procedure operative dalla stessa definite tenendo conto delle modalità tecniche e gestionali di conferimento contenute negli specifici accordi con i gestori degli impianti di cui all'art 3 del presente Accordo e dei contenuti dei piani di autocontrollo dei gestori degli impianti di conferimento.

Durante l'attività di carico è assicurata dalla Regione Calabria la presenza, ancorché non continuativa, dell'ARPA Calabria al fine di fornire maggiore garanzie sulla tipologia di rifiuti da trasferire in Campania. Parimenti per la Regione Campania, presenzierà, in fase di scarico dei rifiuti, l'ARPA Campania, con determinazione dei compiti per il controllo degli stessi.

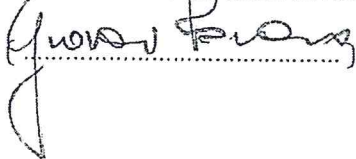
Il presente atto raccoglie e attesta il consenso degli intervenuti in ordine alle materie di rispettiva competenza.

Le modalità tecniche operative, con particolare riferimento alle quantità giornaliere massime accettabili e per quanto non previsto nel presente documento, saranno definite direttamente con i gestori, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di conferimento, tenendo informati gli uffici tecnici regionali.

Il presente Accordo ha validità sino al 31-12-2014.

Esso sarà notificato a cura dei competenti uffici regionali per i rispettivi territori, alle Province, nei quali si trovano gli impianti conferenti e di conferimento, nonché alle Società provinciali e ai gestori degli impianti interessati.

PER LA REGIONE CAMPANIA



PER LA REGIONE CALABRIA

